

Comune di Torrenova

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 65 DEL 26/07/2024

OGGETTO:

Requisizione temporanea per uso umano di pozzo privato a seguito di emergenza idrica

IL SINDACO

Premesso:

- che è in corso un eccezionale periodo di siccità e ondata di calura che, attualmente, sta attraversando l'intera penisola e, in modo particolare, la Sicilia ed il comprensorio territoriale dei Nebrodi;
- che tale situazione ha determinato oggettive criticità sociali, igieniche, sanitarie ed economiche, aggravate dalle altissime temperature degli ultimi giorni, e connesse al repentino abbassamento della falda acquifera dalla quale attinge il sistema comunale di approvvigionamento di acqua potabile;
- che, allo stato attuale, la condotta comunale non riesce a soddisfare le esigenze cittadine per la drammatica condizione di riduzione della portata di acqua;
- Che, a seguito di sopralluoghi congiunti, l'ufficio tecnico comunale ha individuato un pozzo ubicato nell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio n. 14 part. 377 di proprietà dei sigg.ri GULLOTTI Gioacchino, e GULLOTTI Salvatore;
- che tale pozzo è localizzato in c.da Cuffari del Comune di Torrenova proprio in prossimità dell'acquedotto comunale e, pertanto, l'emungimento da esso consentirebbe di alleviare sensibilmente la criticità e l'emergenza idrica prima descritta;
- che risulta indifferibile ed urgente ricorrere ad interventi proficui ed idonei ad attenuare le criticità connesse al descritto grave periodo di siccità;
- che l'art. 7 della legge recante «Norme sull'abolizione del contenzioso amministrativo» del 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, dispone che *«allorquando per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata [.../ essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti»*;
- che, conseguentemente occorre corrispondere, per il pregiudizio subito dal privato a seguito della disponenda requisizione, seppure per le finalità pubbliche, l'indennità di requisizione determinata in € 1.000,00, giusta valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico avuto riguardo al consumo medio di energia elettrica per le ore di attingimento di acqua programmata da parte dell'Ente, per come già comunicato alla proprietà del pozzo requisendo e da questi accettata;

Ritenuto che la carenza di approvvigionamento idrico del territorio investe profili di igiene e sanità pubblica per cui l'attività intrapresa dal Comune è da ritenersi imprescindibile e determinante per il bene della collettività;

Atteso che, nelle more che la situazione meteorologica assuma caratteristiche idonee al solo utilizzo della condotta idrica comunale senza ricorrere all'utilizzo straordinario di pozzi privati, al fine di scongiurare gravissimi inconvenienti di natura igienico-sanitaria, si ritiene necessario disporre senza indugio la requisizione per pubbliche finalità ed interesse del pozzo ubicato nell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio n. 14 part. 377 mediante l'emissione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 del D.lgs. 267/2000;

Visti i risultati delle analisi chimico-batteriologiche trasmessi dalla ditta Tetralab di cui al prot. n. 11585/2024 eseguiti su campioni di liquido attinti presso il predetto pozzo;

Richiamato l'art. 50 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267

Viste:

- la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- la legge 833/78;
- l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

ORDINA

1) Per le finalità in narrativa espresse e per i motivi contingibili e urgenti di cui in premessa, la requisizione, temporanea, del pozzo ubicato nell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio n. 14 part. 377 di proprietà dei sig.ri GULLOTTI Gioacchino, e GULLOTTI Salvatore, al fine di consentire l'attingimento dell'acqua potabile dallo stesso erogata, mediante la collocazione di una condotta da realizzarsi a cura e spese dell'Ente per l'integrazione dell'acqua potabile nella rete idrica comunale,

2) Di dare atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo sino al termine della fase di emergenza sopradescritta e, comunque, non oltre il 30/09/2024.

3) Autorizzare l'Ufficio Tecnico comunale ad adottare ogni più idoneo provvedimento finalizzato alla realizzazione delle opere e all'installazione degli impianti necessari per consentire il pompaggio del pozzo e la messa in sicurezza dello stesso, ivi compresa l'apposizione di un contascatti finalizzato ad accertare le ore di utilizzo del pozzo da parte dell'Ente pubblico che saranno, comunque, contenute nei limiti di n. 6 (sei) ore giornaliere diurne;

4) Autorizzare il mantenimento delle opere ed impianti predetti esclusivamente per il tempo necessario a fare fronte all'emergenza idrica in premessa motivata e, comunque, sino al termine del 30.09.2024, decorso il quale tali manufatti saranno rimossi a cura e spese dell'Ente comunale;

5) di autorizzare qualsivoglia provvedimento amministrativo al fine di assicurare il suddetto servizio di attingimento dell'acqua dal suddetto pozzo mediante l'intervento dei tecnici comunali e, al fine di coordinare e sovrintendere le operazioni di accesso per la realizzazione degli interventi, anche per il tramite della Polizia Municipale;

6) di consentire il controllo e monitoraggio chimico-batteriologico per il tramite di laboratori autorizzati;

7). Di stabilire ai sensi e agli effetti dell'art. 7 della legge recante «Norme sull'abolizione del contenzioso amministrativo» del 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, l'indennità di requisizione in € 1.000,00, giusta valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico avuto riguardo al consumo medio di energia elettrica per le ore di attingimento di acqua programmata da parte dell'Ente, per come già comunicato alla proprietà del pozzo requisendo e da questi accettata

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l'ing Basilio sanseverino il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:

- a) Ai sigg.ri GULLOTTI Gioacchino, e GULLOTTI Salvatore;
- b) al Responsabile del procedimento;
- c) alla Polizia Municipale al fine di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dei terreni ove insite il pozzo e ove verranno effettuate le operazioni di attingimento e distribuzione;

Che copia del presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo del Comune e verrà comunicato:

- a S.E. Prefetto di Messina
- al Commissariato P.S. di Sant'Agata Militello;
- Alla Stazione Carabinieri di Sant'Agata Militello;
- All'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR Sicilia sezione Catania entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

IL SINDACO

Dott. Salvatore Castrovinci